Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

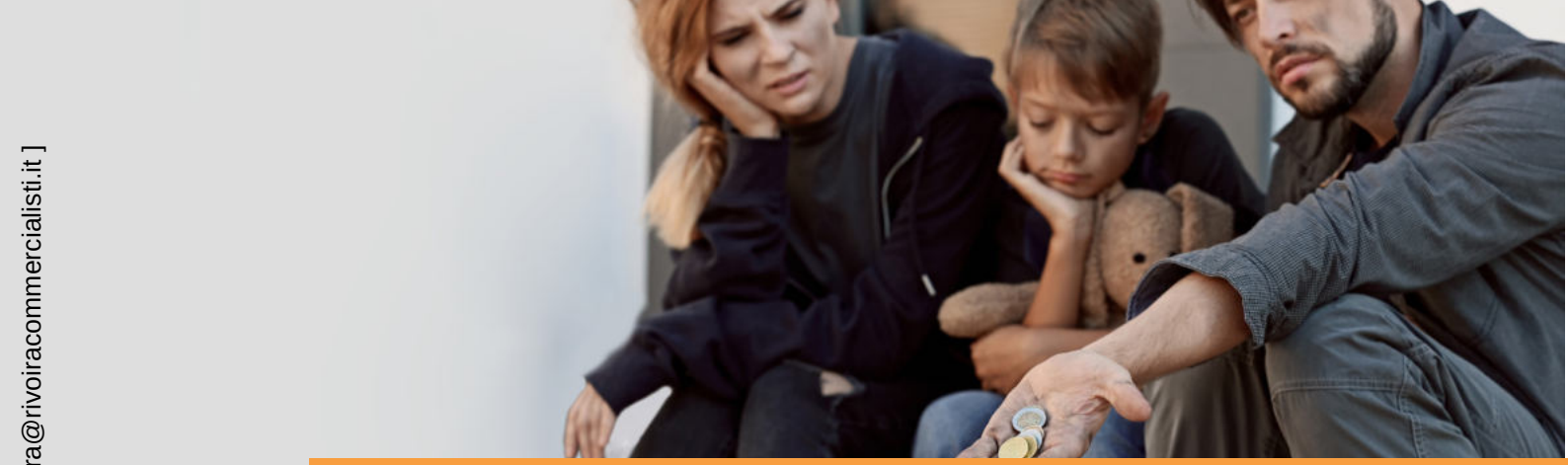

Circolare Speciale **23/2023** *Straordinaria* *pagine: 46*

ISEE

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.
L'ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

In tema di Assegno Unico Universale, si ricorda che in caso di nascita di un altro figlio, oppure di cambiamento della condizione di disabilità, oppure se è intervenuta la separazione dei genitori, o altre situazioni, si determinano cause che modificano le condizioni di fruizione dell'Assegno unico (Auu), comportando la necessità di presentare una nuova domanda.
L'operazione doveva essere effettuata entro la fine di febbraio, dal momento che a coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, dal 1.03.2023 l'Inps erogherà gli importi automaticamente in continuità con il passato, senza l'obbligo di trasmettere una nuova richiesta.
A situazione invariata, quindi, non bisogna presentare una nuova domanda di assegno per continuare a ricevere il beneficio anche nel nuovo anno.
Tuttavia, nella circolare n. 132 del 15.12.2022 l'Inps ha precisato che ***sussiste sempre l'onere di presentare la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l'anno 2023*** *per ottenere da marzo gli importi superiori al minimo dell'Assegno unico e universale sulla base dell'Attestazione Isee 2023 e di quanto previsto dai criteri per la determinazione dell'assegno in tema di importi maggiorati.*
Per la quantificazione dell'Assegno unico permane, infatti, per tutti i beneficiari l'obbligo di presentare la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il rinnovo dell'Isee per il 2023. In questo modo è possibile ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell'Assegno unico e universale sulla base dell'Attestazione Isee 2023. In assenza di una nuova Dsu, correttamente attestata, l'importo dell'Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
Qualora la nuova DSU relativa all'Isee sia presentata entro il 30.06.2023, gli importi eventualmente già erogati per il 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli arretrati.

Indice

Indicatore della situazione economica equivalente (nuovo ISEE)	Pag. 2
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE	Pag. 18
Compilazione online della dichiarazione sostitutiva unica per ISEE	Pag. 27
Bonus e prestazioni agevolate legate all'ISEE	Pag. 38

L'elaborazione del testo, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.

Centro Studi Castelli S.r.l. - *Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)*
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - recapito skype: servizioclientiratio - ISSN 2704-629X

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (NUOVO ISEE)

D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 *- Art. 10, c. 4 D. Lgs. 15.09.2017, n. 147 - Art. 7 D.L. 3.09.2019, n. 101 - D.M. Economia-Lavoro 7.11.2014 Art. 4-sexies D.L. 30.04.2019, n. 34 conv. L. 28.06.2019, n. 58 - Decreto Interministeriale 29.12.2015, n. 363 - D.P.C.M. 1.06.2016, n. 146 Decr. Intermin. 13.04.2017, n. 138 - D.M. Lav. 9.08.2019 - D.M. Lav. 4.10.2019, n. 347 - Mess. Inps 20.09.2019, n. 3418 - Mess. Inps 23.10.2019, n. 3835 Faq ISEE valide dal 29.05.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Inps - Decreto Interministeriale 5.07.2021 Decreto Direttoriale 7.09.2021 n. 314 - Mess. Inps 21.09.2021, n. 3155 - Mess. Inps 14.07.2022, n. 2820*

Con D.P.C.M. 5.12.2013 (in Gazzetta Ufficiale 24.01.2014, n. 19) è stato varato il nuovo Isee, definito come lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Con D.M. Lavoro 7.11.2014 è stato approvato il modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, l'attestazione e le relative istruzioni per la compilazione. Con il D.M. Lavoro-Economia 5.07.2021 sono state individuate le modalità estensive dell'ISEE corrente al fine di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. Il 7.09.2021 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, che modifica il modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica "DSU"e le relative istruzioni per la compilazione.

SCHEMA DI SINTESI

ISEE	Definizione	L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. → Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari (es. studente universitario straniero residente in Italia con genitori stranieri residenti all'estero).
	Nucleo familiare	È calcolato con riferimento al **nucleo familiare** di appartenenza del richiedente.
	Calcolo	$\frac{\text{Situazione reddituale + 20\% situazione patrimoniale}}{\text{Parametro della scala di equivalenza (in funzione del nucleo familiare)}}$
	Prestazioni richieste	• L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, limitatamente alle: .. prestazioni agevolate di natura socio sanitaria; .. prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; .. prestazioni per il diritto allo studio universitario.
	Raccolta di informazioni	• L'ISEE è calcolato sulla base: .. delle informazioni autodichiarate raccolte con il **modello di DSU**; .. delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'**Inps** e dell'**Agenzia** delle **Entrate** acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.
ISEE CORRENTE	L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore calcolato con riferimento a un **periodo di tempo più ravvicinato** al momento della richiesta della prestazione.	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)	Presentazione del richiedente	Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare.
		• La DSU è presentata ai **comuni** o ai **centri di assistenza fiscale**, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'**Inps** competente per territorio. • È comunque consentita la presentazione della DSU all'Inps, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
	Validità della DSU	• A decorrere dal 1.01.2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31.12 quindi a partire dal 1.01.2020 la DSU coinciderà con l'anno solare. • In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1.01, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU verranno aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell'anno precedente). È prevista comunque la possibilità di aggiornare i dati, prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
		• È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. • È facoltà degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

TIPOLOGIE DI ISEE

ISEE Università	• L'ISEE Università si presenta per accedere alle agevolazioni per il diritto allo studio universitario. • Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. • In assenza dell'ISEE Università lo studente è collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell'attestazione ISEE Università in corso di validità unitamente e contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, tramite produzione dell'attestazione all'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea. • Nel caso in cui ricorrano le condizioni imposte dalla normativa in materia, sono consentiti la presentazione o l'aggiornamento dell'ISEE Università, eventualmente già presentato, con il c.d. ISEE Corrente in corso di validità. • Le fasce ISEE per la riduzione delle tasse universitarie variano in base al Regolamento in materia di contribuzione studentesca approvato dall'Ateneo, fino ad arrivare all'esonero totale dal pagamento. **ISEEU parificato** — **Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero** • L'importo della contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università", è definito in funzione del Paese di provenienza e della scelta dello studente di aderire alla contribuzione determinata in misura fissa oppure di optare per la valutazione del "reddito familiare equivalente" basata su indicatori di reddito/patrimonio e composizione del nucleo familiare (ISEEU parificato). • Le disposizioni della contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero non si applicano a: .. studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano", il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri; .. studenti apolidi o rifugiati politici, per i quali valgono le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9.04.2001.
ISEE Sociosanitario	• Per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni). • La compartecipazione al costo è solo sulla quota "sociale" della prestazione pertanto se essa è inerente a una prestazione socio-sanitaria, in cui vi è sia una quota "sanitaria" a carico del Servizio sanitario sia una quota "sociale" a carico degli Enti Locali, sarà solo su quest'ultima che dovrà calcolarsi la compartecipazione al costo. • Per la ripartizione all'interno di una retta/tariffa tra "quota sociale" e "quota sanitaria" il riferimento è la Tabella A del D.P.C.M. 14.02.2001.
ISEE Sociosanitario -Residenze	• Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del Servizio sanitario nazionale. • Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. • La retta della Rsa è composta da due importi: .. quota sanitaria a carico del Sistema sanitario nazionale; .. quota alberghiera per il pagamento della quale si richiede una partecipazione economica da parte dell'assistito o dei suoi familiari. • L'ISEE Residenziale è necessario per stabilire l'ammontare della quota alberghiera. • La soglia ISEE per accedere alla compartecipazione è fissata in € 20.000,00. Con valore ISEE superiore a €. 20.000,00, la quota sociale-alberghiera è a carico totalmente dell'utente.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi	Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne.
ISEE Corrente	Consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) e ai patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro, l'interruzione dei trattamenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

NUCLEO FAMILIARE

DEFINIZIONE

- Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la **famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA

- **Costituiscono stesso nucleo**
  - Identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.
  - In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

  Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
- **Costituiscono nuclei distinti**
  - Quando è stata pronunciata **separazione giudiziale** o è intervenuta l'omologazione della **separazione consensuale**, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 c.c.
  - Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.
  - Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 c.c., il **provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare**.
  - Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 L. 898/1970 ed è stata proposta domanda di scioglimento o **cessazione degli effetti civili del matrimonio**.
  - Quando sussiste **abbandono del coniuge**, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

FIGLI

- **Minore**
  - Il figlio **minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore** con il quale convive.
  - Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
  - Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
  - Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
- **Maggiorenne non convivente**
  - Il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, **nel caso non sia coniugato e non abbia figli**, **fa parte del nucleo familiare dei genitori**.
  - Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

CONVIVENZA

- **Nucleo a sé stante**
  - Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ai sensi del D.P.R. 223/1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
- **Figlio minorenne**
  - Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica.
  - Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

DETERMINAZIONE

- **Definizione**
  - L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
- **Calcolo**
  - (+) Somma delle diverse tipologie di redditi di tutti i componenti il nucleo familiare
    - Riferiti a**l 2° anno solare precedente** la presentazione della DSU.
  - (-) Detrazioni
    (-) Spese e/o franchigie del nucleo[1]
    - Riferite **all'anno solare precedente** la presentazione della DSU.
  - (=) **Indicatore della situazione reddituale**

Nota[1]	Se colui per il quale è richiesta la prestazione è già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali e previdenziali e indennitari, e ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

ISEE E REDDITO/ PENSIONE DI CITTADINANZA

- Il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato anche sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE[1]-[2].
- Il valore dell'ISEE dovrà comunque essere inferiore a € 9.360,00.

Note	[1] La variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, percettore del Reddito di Cittadinanza deve essere comunicata all'INPS, mediante il modello "RdC-Com Esteso" entro il giorno antecedente l'inizio della medesima attività. Rimane invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso" per le attività di lavoro dipendente. [2] La domanda di RdC - resa dall'interessato all'Inps per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC - equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall'Inps all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 1 **Reddito di ciascun componente del nucleo familiare**

Redditi inclusi nel calcolo della situazione reddituale	(+) **Reddito complessivo** ai fini Irpef.	
	(+) Redditi soggetti a **imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta**(1).	
	(+) Ogni altra componente **reddituale esente** da imposta(2).	
	(+) Proventi derivanti da **attività agricole**, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva.	A tal fine si assume la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
	(+) **Assegni per il mantenimento** di figli effettivamente percepiti.	
	(+) **Trattamenti assistenziali**, previdenziali e indennitari.	Incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, ove non siano già inclusi nel reddito complessivo.
	(+) **Redditi fondiari** relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo.	• A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80% e del 70%. • Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE, non indicati nel reddito complessivo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 70, c. 2 Tuir.
	(+) **Reddito figurativo** delle attività finanziarie.	Determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato escludendo i depositi e conti correnti bancari e postali, il **tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro** ovvero, ove inferiore, **il tasso di interesse legale vigente al 1.01 maggiorato di un punto percentuale**.
	(+) Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31.12 dell'anno di riferimento del reddito.	
	(=) Somma delle diverse tipologie di redditi.	
Note	(1) A titolo esemplificativo: compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU); prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita; prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio; compensi per incrementi della produttività del lavoro. (2) A titolo esemplificativo: somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative; somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile per docenti, ricercatori, lavoratori dipendenti ed autonomi che rientrano in Italia dall'estero, quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche; quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi - lavoratori frontalieri; reddito di lavoro dipendente prestato all'estero tassato esclusivamente nello Stato estero, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 2 **Detrazioni**

Assegni di mantenimento	Importo degli **assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge**, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.	Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.
	Importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il **mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore**, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo.	
Spese per disabilità o non autosufficienza	Spese sanitarie per disabili, spese per l'acquisto di cani guida e spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta.	Fino a un massimo di € 5.000.
	Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.	
Redditi agrario	Importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva.	
Redditi da lavoro dipendente e assimilati	20% dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali.	Fino a un massimo di € 3.000.
Redditi da pensione e trattamenti assistenziali	20% dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo, nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari facenti parte del reddito complessivo.	Fino a un massimo di € 1.000 e alternativamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Tavola n. 3 **Spese e franchigie**

Residenza in abitazione in locazione	Valore del **canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione.	• Per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di € 7.000, incrementato di € 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. • La detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
Presenza di persone non autosufficienti o disabili	Per ciascuna persona non autosufficiente, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Inps e dai contributi versati al medesimo istituto[(1)].	Nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari facenti parte del reddito complessivo, al netto della detrazione per i medesimo trattamenti, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria.
	Per ciascuna persona non autosufficiente, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Alternativamente alle spese di cui al punto precedente.
	Persone con disabilità media, per ciascuna di esse.	Franchigia pari a € 4.000, incrementate a € 5.500 se minorenni[(2)].
	Persone con disabilità grave, per ciascuna di esse.	Franchigia pari a € 5.500, incrementate a € 7.500 se minorenni[(2)].
	Persone non autosufficienti, per ciascuna di esse.	Franchigia pari a € 7.000, incrementate a € 9.500 se minorenni[(2)].

Note	[(1)] Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita. [(2)] Tali franchigie possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISEE.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE

- **Definizione**
  - L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare, compreso quello detenuto all'estero, nonché del patrimonio mobiliare.
- **Patrimonio immobiliare**
  - (+) valore dei fabbricati
  - (+) valore delle aree fabbricabili
  - (+) valore dei terreni
    - Intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa.
    - Definito **ai fini Imu** al 31.12 del secondo anno solare a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.
  - (-) eventuale **debito residuo per mutui** contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato
    - Al 31.12 del secondo anno precedente la presentazione della DSU.
    - Fino a concorrenza del valore di ciascun immobile
  - (-) valore della casa di abitazione ed eventuale quota capitale residua del mutuo (della quota posseduta).
    - Non rileva se inferiore a € 52.500, incrementata di € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.
    - Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a 2/3 della parte eccedente.
  - **(=) Patrimonio immobiliare**
- **Patrimonio immobiliare all'estero**
  - Pari a quello definito **ai fini dell'IVIE**.
    - Riferito alla data del 31.12 del secondo anno solare alla presentazione della DSU.
    - Indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.
  - **(=) Patrimonio immobiliare all'estero**
- **Patrimonio mobiliare**
  - (+) Somma delle singole componenti mobiliari detenute, anche all'estero.
    - Possedute alla data del 31.12 del secondo anno solare a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento alle singole componenti (vedi tavola successiva).
  - (-) franchigia pari a € 6.000.
    - Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.
    - Aumentata di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000.
    - La soglia è incrementata di € 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
  - **(=) Patrimonio mobiliare**

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 4 — **Componenti il patrimonio mobiliare**

Depositi e conti correnti bancari e postali	(+) Valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31.12 del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, *ovvero, se superiore,* Valore della **consistenza media annua** riferita al medesimo anno.
	Qualora, nell'anno precedente, si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni a incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31.12, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31.12 dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua deve comunque essere indicato.
Titoli di Stato e equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati	(+) **Valore nominale** delle consistenze alla data del 31.12 del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri	(+) Valore risultante dall'**ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31.12 del secondo anno precedente** a quello di presentazione della DSU.
Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati	(+) Valore rilevato alla data del 31.12 del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie	(+) Valore della **frazione del patrimonio netto**, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla **somma delle rimanenze finali** e dal **costo complessivo dei beni ammortizzabili**, al **netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali**.
Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato	(+) Valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Altri strumenti e rapporti finanziari	(+) Valore corrente alla data del 31.12 del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione	(+) Importo dei **premi complessivamente versati alla data del 31.12 del secondo anno precedente** a quello di presentazione della DSU, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a **premio unico anticipato** per tutta la durata del contratto per le quali si assume l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.
Imprese individuali	(+) Valore del **patrimonio netto** per le imprese individuali in **contabilità ordinaria**, *ovvero* Valore delle **rimanenze finali** e del **costo dei beni ammortizzabili** per le imprese individuali in **contabilità semplificata**, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie in società non quotate.
	(=) Patrimonio mobiliare

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

SCALA DI EQUIVALENZA

Tavola n. 5 — **Parametri della scala di equivalenza corrispondenti alla specifica composizione del nucleo familiare**

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Nota — Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano **erogate prestazioni** in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un **componente in convivenza** anagrafica, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un **valore pari a 1**.

VARIAZIONI DELLA SCALA DI EQUIVALENZA

- **Aumento**
  - Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente (oltre il quinto).
- **Maggiorazione per figli numerosi**
  - 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli.
  - 0,35 in caso di 4 figli
  - 0,5 in caso di almeno 5 figli.
- **Maggiorazione per figli minorenni**
  - 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

    Tale maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica di tale requisito, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.

ISEE CORRENTE

CONDIZIONI

- Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai **redditi percepiti nel secondo anno solare precedente** la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.
- Viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente se, e solo se, vi è la presenza di un ISEE in corso di validità.

- **Tipologia di variazioni**
  - **In presenza di un ISEE in corso di validità**, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora:
    - .. vi sia una **rilevante variazione nell'indicatore**;
    - .. e, in alternativa, si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
      - **a)** lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una **risoluzione del rapporto di lavoro** o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
      - **b)** lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
      - **c)** lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano **cessato la propria attività**, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

CONDIZIONI (segue)

- **Limite di variazione**
  - A decorrere dal 1.04 di ciascun anno in presenza di un ISEE in corso di validità, l'ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
  - In tale ipotesi, è possibile effettuare l'aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
  - Ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, l'ISEE corrente aggiornato, calcolato secondo quanto indicato al periodo precedente, ha validità fino al 31.12 dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
  - Conseguentemente, dal 1.01 al 31.03 di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.
  - Dal 1.04 di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:
    - .. solo i patrimoni;
    - .. solo i redditi;
    - .. contestualmente i patrimoni e i redditi.

DOMANDA

- **Modulo sostitutivo DSU**
  - Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate.
- **Validità**
  - Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, l'ISEE corrente ha validità fino al 31.12 dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
  - Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l'ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
  - In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l'attuale data di scadenza dell'ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
  - Sussiste il vincolo nello stesso anno, laddove sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, di aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Infatti, nell'ipotesi di presentazione di una nuova DSU finalizzata ad aggiornare i redditi o i patrimoni, che segua l'aggiornamento già effettuato di una sola di esse, le componenti vanno aggiornate entrambe e non è più possibile considerarle disgiuntamente le une dalle altre.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

DETERMINAZIONE DELL'ISEE

CONTROLLI

- **Sistema informativo dell'Isee**
  - I soggetti incaricati della ricezione della DSU trasmettono per via telematica **entro i successivi 4 giorni lavorativi** i dati in essa contenuti al **sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Inps** e rilasciano al dichiarante esclusivamente la **ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU**.
- **Trasmissione dei dati**
  - Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono **trasmesse dall'Agenzia delle Entrate** all'Inps.
  - Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate, le informazioni relative all'esistenza di **rapporti aventi natura finanziaria**, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, ove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Controlli Agenzia delle Entrate	In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'Inps l'esistenza di **omissioni**, ovvero **difformità** degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
Controlli dell'Inps	L'Inps stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
Accertamenti GdF	Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
Nota	Il Quadro FC6 - Autoveicoli e altri beni durevoli - è previsto per le finalità di accertamento della Guardia di Finanza ma gli elementi in esso riepilogato non incidono nel calcolo dell'indicatore ISEE.

DETERMINAZIONE DELL'ISEE

- **Ente preposto**
  - L'Inps determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
  - Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare eventualmente acquisito è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante.
- **Attestazione**
  - L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, **è resa disponibile dall'Inps al dichiarante** mediante **accesso all'area servizi del portale web**, ovvero mediante **posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria**.
- **Difformità**
  - L'attestazione riporta analiticamente anche le eventuali **omissioni** ovvero **difformità** rilevate.
  - Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una **nuova DSU**, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'**attestazione** relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate.
  - Rimane salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione e il diritto di produrre osservazioni da parte del dichiarante, eventualmente corredate da documenti, in caso di inesattezze.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

AGGIORNAMENTO DEI REDDITI ISEE CORRENTE

- L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, facendo riferimento ai seguenti redditi:
  - .. **redditi da lavoro dipendente**, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
    - Tali redditi possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei 2 mesi antecedenti la presentazione della DSU.
  - .. redditi derivanti da **attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
  - .. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito da lavoro dipendente, conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

CALCOLO ISEE CORRENTE

- **Sostituzione dei redditi**
  - Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare, i redditi e i trattamenti aggiornati sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
- **Nuovo indicatore della situazione reddituale**
  - Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo nuovo indicatore.

MANCATO RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE

- **Autodichiarazione**
  - Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'Inps l'**attestazione, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo**.
  - In tal caso è rilasciata al dichiarante un'**attestazione provvisoria** dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione vera e propria.
- **Imminente scadenza dei termini**
  - In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU.
  - L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, ove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

RICHIESTA DELL'ISEE DA PARTE DELL'ENTE EROGATORE

- L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

DOMANDE E RISPOSTE

Tavola n. 1 — **Immobili all'estero**

Domanda

Con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, come deve essere valutato il patrimonio immobiliare posseduto all'estero?

Risposta

Con riferimento alla determinazione del patrimonio posseduto all'estero, anche nell'ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato nel rispetto dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 e quindi tenendo conto del valore individuato per il calcolo dell'Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero IVIE.

Tavola n. 2 — **Studente universitario**

Domanda

Nella presentazione di una DSU come può essere gestita la situazione di uno studente universitario non autonomo orfano o con genitori stranieri e residenti all'estero?

Risposta

In entrambe le casistiche per poter ottenere l'indicatore ISEEU bisogna inserire nel quadro A il solo studente universitario e nella compilazione del quadro C riportare il suo C.F. e barrare la prima casella (i genitori dello studente universitario sono tutti presenti).

Tavola n. 3 — **Studente coniugato**

Domanda

Alcune università specificano che per lo studente coniugato non autonomo il nucleo di riferimento ai fini ISEEU è quello composto da lui e dal suo coniuge. Come ci comportiamo?

Risposta

Uno studente coniugato che non abbia redditi propri da lavoro dipendente o assimilato può essere considerato "autonomo" e avvalersi di un ISEE per il diritto allo studio universitario comprendente se stesso, il coniuge ed eventuali altri soggetti a carico se i redditi complessivi di detto nucleo familiare provenienti da qualunque attività è pari o superiore al valore ottenuto moltiplicando 6.500,00 per la scala di equivalenza. Esempio: nucleo di 2 persone (6.500,00 x 1,57 = 10.205,00) oppure nucleo di 3 persone (6.500,00 x 2,04 = 13.260,00) ecc. In caso contrario lo studente coniugato non può definirsi "autonomo" e viene a far parte, ai fini dell'ISEE per il diritto allo studio universitario, del nucleo familiare dei genitori ma senza coniuge e figli.

Tavola n. 4 — **Studente con genitori con diversa residenza**

Domanda

Si rileva che per la gestione dell'ISEEU di uno studente non autonomo nel caso in cui i due genitori non siano coniugati e abbiano diversa residenza, non è possibile compilare la DSU inserendo le due componenti aggiuntive. Come ci si comporta?

Risposta

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genitori non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studente universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L'altro genitore viene inserito nel quadro D e in base al suo "status" potrà essere considerato componente "attratta" o "aggiuntiva".

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 5 **Fratelli e sorelle**

Domanda

Con riferimento alle prestazioni per diritto allo studio universitario, si chiede di sapere se i redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle devono essere inseriti al 50% come previsto dal D.P.C.M. 9.04.2001?

Risposta

Alla luce della nuova disciplina ISEE, la condizione economica dello studente è individuata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 e del Decreto 7.11.2014. Pertanto, i redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell'Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%.

Tavola n. 6 **Genitori non coniugati e non conviventi**

Domanda

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, con accordo stragiudiziale (in assenza del provvedimento del giudice) solo di versamento, da parte del genitore esterno al nucleo, degli alimenti/mantenimento a favore del figlio minorenne/studente universitario, il genitore esterno al nucleo deve essere escluso dal calcolo dell'indicatore ISEE per minorenni o per prestazioni al diritto allo studio universitario?

Risposta

No, in quanto deve essere considerato come componente aggiuntiva o attratta a seconda della sussistenza delle specifiche condizioni di cui all'art. 7, c. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Tavola n. 7 **Genitore disabile**

Domanda

Nucleo familiare composto da madre disabile e figlia maggiorenne con propri redditi e quindi non fiscalmente a carico della madre. Per la richiesta dell'indicatore per prestazioni agevolate di natura sociosanitarie non residenziali (nucleo ridotto) si deve inserire anche la figlia?

Risposta

No, il nucleo ridotto è composto dalla sola madre disabile. La figlia, se pur convivente, non viene inserita nel nucleo ridotto perché non a carico ai fini Irpef della madre. Diversamente nel caso in cui si volesse altro Indicatore ISEE, come ad esempio quello "ordinario", dovrà essere inserita anche la figlia.

Tavola n. 8 **Minore che vive con la madre**

Domanda

Un minore vive con la madre. Il padre con diversa residenza, pur in mancanza di provvedimento giudiziario, versa assegni per il figlio alla madre. Come deve essere compilata la DSU della madre con riferimento all'Indicatore ISEE per minorenni?

Risposta

La madre dovrà considerare il genitore esterno al nucleo o come componente attratta o come componente aggiuntiva, se risposato o se ha avuto figli con altra persona. In entrambe le situazioni, alla luce della mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e di genitori non coniugati né legalmente ed effettivamente separati, devono essere indicati, nei rispettivi quadri FC5 (padre e madre) l'importo degli assegni per il figlio effettivamente corrisposti dal padre e quello degli assegni effettivamente percepiti dalla madre. Questi ultimi sono da autocertificare anche se non risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 9 **Piccoli coltivatori**

Domanda

Quote di reddito esente per i piccoli coltivatori che sono esonerati dalla presentazione dei redditi. Devono autocertificare il reddito percepito dall'attività agricola?

Risposta

I redditi esenti rientrano tra le componenti di calcolo dell'indicatore - art. 4, lett. c) del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 - pertanto devono essere autocertificati. Il cittadino deve, inoltre, autocertificare tutti i redditi previsti dalla normativa ISEE nei casi sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tavola n. 10 **Cittadino extracomunitario**

Domanda

Il cittadino extracomunitario che risulta residente in Italia, ma che non è in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, può richiedere il calcolo dell'indicatore ISEE secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159?

Risposta

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presentare la DSU.

Tavola n. 11 **Assegni familiari e maternità**

Domanda

Per le prestazioni ANF e MAT, quale indicatore Isee, "Ordinario" o per "Minorenni", sarà considerato dall'Istituto?

Risposta

Per gli ANF e la maternità dei Comuni è necessario l'ISEE minorenni.

Tavola n. 12 **Titolare di partita Iva**

Domanda

È possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell'ISEE corrente per una persona che ha cessato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed è, contemporaneamente, titolare di partita Iva?

Risposta

Si, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 è necessario che si sia verificata l'interruzione dell'attività da lavoro dipendente.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 13 **Attestazione ISEE con omissioni/difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito)**

Domanda

Ho ricevuto l'attestazione ISEE e mi sono accorto che riporta omissioni/difformità, i dati patrimoniali da me indicati in DSU, tuttavia, sono corretti avendoli rilevati direttamente dalla certificazione che mi è stata rilasciata dagli intermediari finanziari e ciò anche con riferimento ai valori dei saldi e delle giacenze al 31 dicembre del secondo anno solare antecedente che ho riportato fedelmente.
A questo punto, posso utilizzare l'attestazione seppur difforme per richiedere la prestazione sociale che mi interessa?

Risposta

Se l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS contiene omissioni o difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito), si fa presente che l'attestazione medesima è valida a tutti gli effetti sulla base di quanto previsto dal DPCM 159/2013, ancorché difforme. Pertanto, si rappresentano le seguenti possibilità a seconda del caso:

a) se ha indicato correttamente tutti i valori del patrimonio mobiliare, come risultanti dalla certificazione rilasciata dall'intermediario finanziario (es. banca, poste italiane ecc.), anche con riferimento agli importi esatti dei saldi e delle giacenze medie riferibili al secondo anno solare antecedente (es. nel 2020, i saldi e le giacenze medie al 31 dicembre 2018), può presentare domanda per la prestazione sociale agevolata di suo interesse presso l'ente erogatore, utilizzando l'attestazione ISEE anche con omissioni o difformità. Difatti, se i valori indicati sono completi e corretti, anche facendo una nuova DSU risulterebbe comunque sempre difforme.
L'Ente che deve erogare la prestazione in questo caso ha facoltà di chiederLe la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, ad esempio, inviandoLe un sms, una raccomandata, una lettera. Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati autodichiarati, l'ente erogatore riconoscerà il beneficio. Tuttavia, se l'Ente erogatore non si avvale di tale facoltà e la documentazione non dovesse essere richiesta non sussistono, ai sensi di legge, i presupposti per l'Ente stesso per negarLe la prestazione in quanto si ribadisce che l'attestazione è valida sulla base del DPCM 159/2013;

b) se invece, ha omesso di indicare uno o più rapporti finanziari (ovvero redditi risultanti da certificazioni fiscali) deve presentare una nuova DSU o farsi rettificare la DSU precedente dal CAF, laddove l'errore l'abbia commesso l'intermediario. La nuova DSU dovrà contenere le informazioni che in precedenza erano state omesse o esposte non correttamente.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) PER IL CALCOLO DELL'ISEE

D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 *- Art. 10, c. 4 D. Lgs. 15.09.2017, n. 147 - Art. 7 D.L. 3.09.2019, n. 101 - D.M. Economia-Lavoro 7.11.2014 Art. 4-sexies D.L. 30.04.2019, n. 34 conv. L. 28.06.2019, n. 58 - D.M. Lav. 9.08.2019 - D.M. Lav. 4.10.2019, n. 347 - Mess. Inps 20.09.2019, n. 3418 Mess. Inps 23.10.2019, n. 3835*

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare. Diventa fondamentale, per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio, retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie, reddito di cittadinanza). Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1).
In alcuni casi, però, il modello MINI non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa. L'ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad esempio, redditi, trattamenti economici) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. L'**attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'Inps entro il 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU**. Se il dichiarante rileva inesattezze nell'attestazione o non ha ricevuto l'attestazione medesima entro il 15° giorno lavorativo, al fine di rettificare l'attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, compila il modulo integrativo.

SCHEMA DI SINTESI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)[1]	⇨	• La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Il modulo è stato aggiornato con D.M. Lavoro 4.10.2019, n. 347. • Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).	
	⇨	• Le informazioni contenute nella DSU sono **in parte autodichiarate** e **in parte acquisite direttamente** dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. • Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU (dichiarante) che si assume la responsabilità, **anche penale**, di quanto in essa dichiara.	
FINALITÀ	⇨	• La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE. • L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro **patrimonio (valorizzato al 20%)** e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. • L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore, ad esempio, per i nuclei con 3 o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.	
VALIDITÀ	⇨	La DSU ha validità **dal momento della presentazione fino al successivo 31.12**[2].	
	⇨	• È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare (ISEE corrente). • È facoltà degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata.	
PRESENTAZIONE	⇨	Uffici destinatari	⇨ La DSU è presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al **Comune** o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o **alla sede INPS** competente per territorio.
	⇨	Modalità telematica	⇨ • Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it, utilizzando il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps "o il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità digitale. • È possibile simulare il calcolo dell'Isee, collegandosi al sito dell'Inps.

Note

[1] DSU precompilata (in vigore dal 1.01.2020):
.. il richiedente la prestazione può accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'Inps tramite credenziali Inps o dell'Agenzia delle Entrate o identità Spid almeno di secondo livello;
.. in presenza di altri componenti il nucleo familiare si dovrà fornire ulteriori informazioni su reddito e patrimonio;
.. queste informazioni saranno necessarie anche in riferimento al titolare della richiesta se sarà inoltrata tramite un Caf;
.. su richiesta del cittadino alcuni dati potranno essere precaricati se già inseriti in una DSU precedente (composizione del nucleo, presenza disabili, casa di abitazione, assegni al coniuge o ai figli, possesso di veicoli); è onere del dichiarante modificare o integrare i dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti;
.. nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante;
.. la dichiarazione precompilata, il cui esordio è stato il 1.01.2020, non eliminerà la possibilità di presentare quella compilata dal cittadino.

[2] Con riferimento alle DSU presentate a far data dal 1.01.2021 si ricorda che a decorrere dal 1.01.2023 la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31.12.2023.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTI

DSU

- **Caratteristica**
  - La DSU assume un carattere modulare, poiché non è rigida e identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, e all'interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.
- **Tipologie di ISEE**
  - Oltre a un **ISEE "standard" o "ordinario", sono i seguenti ISEE specifici**:
    - .. **ISEE Università**, per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
    - .. **ISEE Sociosanitario**, per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie;
    - .. **ISEE Sociosanitario-Residenze**, per l'accesso alle prestazioni residenziali;
    - .. **ISEE Minorenni**, con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
- **ISEE corrente**
  - Inoltre, è possibile calcolare un ISEE Corrente che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) **quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito** a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.

Condizioni per la richiesta	• Possesso di un ISEE in corso di validità. • Variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo familiare. • Variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. • Con le nuove regole del D.M. Lavoro 4.10.2019 **non è richiesta la coesistenza della riduzione o della cessazione dell'attività lavorativa con la variazione del 25% della situazione reddituale**.

Validità	L'ISEE corrente ha validità di **6 mesi** dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS).

- **Dati sui redditi e patrimoni**
  - In ciascun anno, a decorrere dal 2020 all'inizio del periodo di validità, fissato al 1.01, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati **prendendo a riferimento il 2° anno precedente**. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente, da individuarsi con decreto.

DSU MINI - MODELLO BASE

- **Isee standard**
  - La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l'ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
- **Composizione**
  - Il primo Modulo del Modello base, MB.1, contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da autodichiarare, ed è obbligatorio (salvo i casi di prestazioni sociosanitarie o prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca in cui si scelga di indicare un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario, compilando il Modulo MB1 rid.).
  - Il primo Modulo del Foglio componente, FC.1, contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente. Il Modulo FC.1, è compilato obbligatoriamente **per ogni singolo componente del nucleo, tranne nei casi di minorenni che non hanno reddito** (nel 2° anno solare precedente la presentazione della DSU) **e patrimonio** (nell'anno precedente la presentazione della DSU).

Nelle situazioni specifiche in cui non è sufficiente la DSU MINI, poiché occorre fornire informazioni aggiuntive, bisogna comunque compilare il Modulo MB.1 (o in alternativa il Modulo MB.1rid. nei casi previsti) e il Modulo FC.1 per ogni componente per cui rilevi.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

DSU INTEGRALE

- **Situazioni specifiche**
  - Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive e il modello MINI non è sufficiente.
  - In particolare, il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:
    - .. richiesta di prestazioni per il **diritto allo studio universitario**;
    - .. presenza nel nucleo di **persone con disabilità** e/o non autosufficienti;
    - .. presenza nel nucleo di **figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi**;
    - .. **esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** o sospensione degli adempimenti tributari.

  In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa.
- **Acquisizione telematica**
  - Qualora si verifichino situazioni specifiche per le quali la DSU MINI non è sufficiente, il percorso di acquisizione telematica assistita proporrà al cittadino una serie di domande chiave che, in base alle caratteristiche del suo nucleo ed alle prestazioni che intende richiedere, lo aiuteranno ad orientarsi, nella scelta dei moduli da compilare.

Composizione	
Modulo MB.1	Compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI).
Modulo MB.2	• Da compilare solo in caso di: .. prestazioni per il diritto allo studio universitario; .. prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro.
Modulo MB.3	• Da compilare solo in caso di: .. prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili).
Modulo MB.1rid	• Da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di: .. prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni; .. prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca.
Modulo FC.1	Compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI).
Modulo FC.2	• Da compilare solo in caso di: .. presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti.
Modulo FC.3	• Da compilare solo in caso di: .. presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
Modulo FC.4	• Da compilare solo per il calcolo della "componente aggiuntiva" in caso di: .. prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario); .. prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).

PRESENTAZIONE

- **Acquisizione dei dati**
  - La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate.
  - Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquisitore (Inps, Comuni, CAF o Ente erogatore) **ma non l'ISEE calcolato**.
  - Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate.
- **Attestazione**
  - L'Inps renderà disponibile al dichiarante un'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

PRESENTAZIONE (Segue)

- **Altri componenti del nucleo familiare**
  - L'attestazione può essere **richiesta da qualunque componente del nucleo familiare** all'Inps, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.
  - Tale attestazione **potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare** per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

CALCOLO DELL'ISEE

- **Procedura**
  - L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare[(1)].
  - Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE.
  - Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'Inps avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE.
  - Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria **l'Inps** (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) **determina l'ISEE e lo rende disponibile**.

  Pertanto, **entro 10 giorni** lavorativi viene calcolato e reso disponibile l'ISEE.

- **Attestazione provvisoria**
  - Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito Modulo integrativo (FC.3) per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.
  - In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU.

  L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, ove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

Nota[(1)]

- Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (L. 20.05.2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione.
- Il minore in **affidamento temporaneo** (art. 2 della L. 184/1983), disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Il minore in **affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell'affidatario.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

MODULO INTEGRATIVO

- **Inesattezze**
  - Se il dichiarante rileva nell'attestazione inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, al fine di rettificare l'attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, può autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo.

    L'integrazione e/o la rettifica può avere ad oggetto solo **dati non autodichiarati** nella DSU.
- **Compilazione e sottoscrizione**
  - Il modulo può essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.
- **Presentazione**
  - Il modulo può essere presentato **entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento dell'attestazione dell'Inps ed è eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.
- **Discordanze**
  - Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'Inps.

    L'attestazione definitiva è valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo.

IMPEDIMENTO TEMPORANEO E INCAPACITÀ DI AGIRE

- Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si applica la disciplina generale di cui agli artt. 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

COMPILAZIONE GRATUITA

- L'elaborazione e l'assistenza relativa alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e delle eventuali prestazioni agevolate connesse (es. Bonus Gas, Bonus Energia, Assegno di maternità, per il nucleo familiare, Borse di studio, ecc.) devono essere effettuate in forma completamente gratuita.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola **Informazioni necessarie alla corretta compilazione della DSU**

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

❑ **Nucleo familiare di riferimento**
- Stato di famiglia: quello esistente alla data di presentazione della dichiarazione

❑ **Coniugi con diversa residenza**
- Scelta dello stato di famiglia di riferimento per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo

❑ **Eventuale presenza di figli minori**

❑ **Figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef**
- Vanno considerati nel nucleo familiare dei genitori figlio a carico non convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)

PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE DISABILI O NON AUTOSUFFICIENTI

❑ **Certificazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità o non autosufficienza**
- Nella DSU occorre riportare l'ente attestante (es. ASL…), il numero di documento e data di rilascio

CASA DI ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della DSU)

❑ **Indirizzo completo**

❑ **Se in locazione con contratto registrato**
- Dati di registrazione del contratto
- Canone annuale previsto dal contratto
- Intestatari del contratto

Mod. MB.2 - PRESTAZIONI RIVOLTE A MINORENNI O STUDENTI UNIVERSITARI CON GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI FRA LORO

❑ **Acquisire le informazioni sulla condizione del genitore escluso dal nucleo** (compresi gli estremi di una eventuale DSU già presentata dal genitore escluso ed in corso di validità)

Mod. MB.3 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO da parte di persone maggiorenni (es. ricovero presso residenze socio-assistenziali, residenze protette, ecc.)

❑ **Dati del beneficiario**
- Codice fiscale
- Data della richiesta del ricovero

❑ **Eventuali figli non compresi nel nucleo**
- Dati anagrafici
- Nr. di protocollo della DSU già presentata dal figlio ed in corso di valida [altrimenti si compila il foglio componente (modulo FC.4)]

❑ **Donazioni di immobili effettuate dal beneficiario nei confronti di persone non comprese nel nucleo**
- Valore ai fini IMU o IVIE (se all'estero) di ciascun immobile donato
- Dati anagrafici del soggetto che ha ricevuto la donazione

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO RIVOLTE A STUDENTI STRANIERI O A STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISEEU parificato)

❑ **Dati dello studente**
- Documento di identità
- Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- Borse di studio percepite nei due anni precedenti alla presentazione della domanda
- Nucleo familiare dello studente alla data di presentazione della domanda

❑ **Redditi percepiti all'estero e/o quelli prodotti in Italia da ciascun componente del nucleo familiare (nel secondo anno solare precedente la presentazione della domanda)**

❑ **Patrimonio immobiliare e mobiliare posseduti all'estero e/o in Italia da ciascun componente del nucleo familiare (al 31/12 del secondo anno solare alla presentazione della domanda)**

Mod. MS – ISEE CORRENTE

❑ **Estremi DSU in corso di validità**

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola (segue)

❑ **Componente del nucleo per cui è intervenuta la variazione della situazione lavorativa**
- Dati anagrafici
- Data variazione della situazione lavorativa
- Tipo variazione
- Redditi e trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi (negli ultimi 2 mesi nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato)
- Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa (es. lettera di licenziamento, cessazione partita IVA) e componenti reddituali aggiornate (es. buste paga…)

Informazioni da richiedere per CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

❑ **Dati anagrafici** (codice fiscale e documento d'identità valido)

❑ **Attività del soggetto**

❑ **Redditi relativi al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU** (ad es. nella DSU 2019 indicare i redditi percepiti nel 2017) - Modello 730 e/o Redditi PF (reddito complessivo ai fini Irpef) - Certificazioni CU rilasciate dal datore di lavoro o ente pensionistico
- Certificazioni CU rilasciate dall'ente erogatore della borsa di studio
- Altre certificazioni attestanti eventuali compensi non inclusi nella CU
- Proventi agrari da dichiarazione Irap per gli imprenditori agricoli
- Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)
- Trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad Irpef e non erogati dall'INPS (ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità)
- Redditi da lavoro/pensione o fondiari prodotti all'estero tassati esclusivamente nello Stato estero
- Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza dai componenti del nucleo iscritti all'Aire
- Assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corrisposti e/o percepiti
- Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU (se non già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef)
- Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (cedolare secca, regimi agevolati per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo, …)

❑ **Patrimonio mobiliare (in Italia e all'estero) relativo al 31/12 del secondo anno precedente la presentazione della DSU**
- Depositi e c/c bancari o postali e carte di credito con IBAN (Saldo al 31/12 e Giacenza media annua)
- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto il valore nominale)
- Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, partecipazioni azionarie in società non quotate, masse patrimoniali
- Altri strumenti e rapporti finanziari
- Contratti di assicurazione (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 31/12)
- Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata

Per tutte le tipologie di patrimonio posseduto è necessario indicare:
- Identificativo rapporto
- Codice fiscale dell'operatore finanziario
- Data di inizio e fine del rapporto finanziario

❑ **Patrimonio immobiliare (in Italia e all'estero) relativo al 31/12 del secondo precedente la presentazione della DSU**
- Visure o altra certificazione catastale (atti notarili, compravendita, dichiarazione di successione, ecc.); se conosciuti, sono sufficienti la rendita catastale per i fabbricati ed il reddito dominicale per i terreni agricoli
- Valore venale delle aree fabbricabili
- Quota capitale residua del mutuo per l'acquisto o la costruzione
- Documentazione attestante il valore ai fini IVIE per gli immobili detenuti all'estero

❑ **Autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni (di proprietà al momento della presentazione della domanda)**
- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. per autoveicoli e motoveicoli
- Targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da diporto

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

DOMANDE E RISPOSTE

Tavola n. 1 — Cambio di residenza

Domanda

In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

Risposta

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell'ente erogatore il beneficio.

Tavola n. 2 — Soggetti residenti all'estero

Domanda

Se i soggetti sono residenti all'estero ma non sono iscritti all'Aire devono essere indicati nella DSU?

Risposta

Non devono essere inseriti.

Tavola n. 3 — Nucleo standard

Domanda

Se si presenta una DSU con nucleo standard e nell'arco del periodo di validità della DSU, il nucleo standard si modifica: come ci si deve comportare? Se ad esempio nasce un figlio e dobbiamo aggiungere un componente, si ripresenta tutta la DSU (come nuova DSU) o si aggiunge semplicemente il foglio componente per il nuovo soggetto? E se i componenti diminuiscono?

Risposta

Sia nel primo che nel secondo caso si presenta una nuova DSU solo dietro effettiva richiesta da parte dell'ente erogatore il beneficio o su scelta del dichiarante.

Tavola n. 4 — Minori di età

Domanda

Quando si parla di minorenni, l'età in base a cosa deve essere calcolata? In base alla data di sottoscrizione o alla data del 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della DSU o altro?

Risposta

Alla data di presentazione della DSU.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 5 **Coniugi separati**

Domanda

Si chiede conferma se i coniugi legalmente separati con sentenza/divorziati che per vari motivi mantengono ancora la stessa residenza facciano ancora parte dello stesso nucleo familiare ai fine ISEE.

Risposta

In questo caso la verifica deve essere fatta sul nucleo familiare di residenza. Si precisa che i due ex coniugi separati/divorziati che mantengono la residenza possono richiedere al Comune la scissione del nucleo d'origine in due distinti. Se il Comune valuterà l'inesistenza dei vincoli previsti per la famiglia anagrafica provvederà a separare i due nuclei pur "vivendo nella stessa abitazione".

Tavola n. 6 **Cointestazione di veicoli**

Domanda

Nel caso di autoveicoli o motoveicoli cointestati, è necessario indicare il veicolo cointestato nel quadro della DSU di ciascun cointestatario? E se uno dei cointestatari non fa parte del nucleo familiare oggetto della DSU?

Risposta

Sì, gli autoveicoli o motoveicoli cointestati devono essere indicati nel quadro della DSU di ciascun cointestatario. Si rammenta che gli elementi riepilogati nel Quadro FC6 – Autoveicoli e altri beni durevoli non incidono nel calcolo dell'indicatore dell'ISEE. Se uno dei cointestatari non fa parte del nucleo familiare oggetto della DSU ovviamente questi non deve presentazione la DSU perché ciò non inibisce la presentazione da parte del nucleo familiare interessato all'ISEE.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

COMPILAZIONE ONLINE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER ISEE

D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 *- Art. 10, c. 4 D. Lgs. 15.09.2017, n. 147 - Art. 7 D.L. 3.09.2019, n. 101 - D.M. Economia-Lavoro 7.11.2014*
Art. 4-sexies D.L. 30.04.2019, n. 34 conv. L. 28.06.2019, n. 58 - D.M. Lavoro 13.04.2017 - D.M. Lavoro 4.10.2019, n. 347 - Mess. Inps 20.09.2019, n. 3418
Mess. Inps 23.10.2019, n. 3835 - D.I. 29.12.2015, n. 363 D.I. 13.04.2017, n. 138 - D.P.C.M. 1.06.2016, n. 146 - D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 9.08.2019
D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 31.12.2019 - D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 7.09.2021
Faq ISEE valide dal 29.05.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Inps
Faq ISEE corrente aggiornate al 9.11.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Inps

L'ISEE rappresenta lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate per:
- prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;
- prestazioni connesse ai corsi di dottorato e di ricerca;
- prestazioni socio-sanitarie residenziali;
- presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni;
- presenza nel nucleo familiare di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

SCHEMA DI SINTESI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	La Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
	Contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare.
INFORMAZIONI NUCLEO FAMILIARE	La Dichiarazione Sostitutiva Unica raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel "modello Base" - MB - e nei "Fogli Componente" - FC).
INDICATORI SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE	L'indicatore situazione reddituale (**ISR**) è uno strumento che permette di misurare la condizione del reddito delle famiglie che, insieme all'indicatore della situazione patrimoniale (**ISP**) e al parametro del nucleo familiare, consente di determinare l'ISEE.
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.
RILASCIO ATTESTAZIONE ISEE	L'Attestazione dell'ISEE viene rilasciata e resa disponibile dall'INPS **entro il 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

MODALITÀ OPERATIVE

ACCESSO AL PORTALE INPS

- Si accede al portale Inps per il servizio ISEE; successivamente per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'Inps, di una identità SPID, di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o di una CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0).
- Con decorrenza 15.07.2022 è stata aggiornata la domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC). La predetta domanda è disponibile ai seguenti indirizzi web:
  .. www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione "Richiedi o accedi";
  .. www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

ISEE POST-RIFORMA 2015

- **Acquisizione**
  - Dopo aver eseguito l'accesso al portale Inps, si visualizzano 4 aree funzionali:
    - **.. Compilazione 1 - Dichiarazione Sostitutiva Unica**
      - La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
    - **.. Gestione 2 - Dichiarazione Sostitutiva Unica**
      - Il Fascicolo rappresenta il centro di raccolta di tutte le dichiarazioni presentate, in attesa dei dati ed in corso di validità di un soggetto dichiarante.
    - **.. Consultazione 3 - Lista delle dichiarazioni**
      - La lista delle dichiarazioni consente di visualizzare e stampare in forma tabellare tutte le DSU in cui un singolo soggetto è presente come componente del nucleo familiare e/o come componente aggiuntivo.
    - **.. Simulazione 4 - Calcolo ISEE**
      - Serve a simulare in maniera semplificata il calcolo dell'ISEE Ordinario che si applica alla generalità delle prestazioni sociali agevolate, salvo sia previsto un ISEE specifico.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

- Selezionata l'area di Acquisizione - Compilazione della DSU, occorre scegliere tra:
  - **.. DSU "Mini";**
    - È una versione ridotta e semplificata della DSU ed è destinata alla maggioranza dei nuclei familiari che intendono accedere alla generalità delle prestazioni sociali agevolate.
  - **.. DSU "Integrale".**
    - È la versione estesa della DSU ed è destinata ai nuclei familiari che per loro caratteristiche o per le prestazioni richieste non possono limitarsi a compilare la DSU Mini, in quanto quest'ultima non è sufficiente a fornire tutte le informazioni necessarie per accedere a determinate prestazioni o in presenza di particolari composizioni del nucleo familiare.

CREAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Quadro - FC1

- Devono essere indicati tutti i dati anagrafici del nucleo familiare (compresi i figli minori) **alla data di presentazione della DSU**.
- Si deve inoltre specificare la relazione con il dichiarante e l'attività lavorativa di ogni soggetto.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

PATRIMONIO MOBILIARE

Quadro - FC2

- Ogni soggetto che compone il nucleo familiare (anche minore) deve dichiarare se, nell'anno precedente la DSU che sta compilando, ha posseduto almeno una delle seguenti voci (si segnalano le più ricorrenti):
  - .. **depositi e conti correnti bancari e postali**: indicare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31.12 del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno;
  - .. **titoli di Stato e buoni fruttiferi**: indicare il valore nominale delle consistenze alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  - .. **partecipazioni azionarie in società quotate e non**: indicare il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU;
  - .. **titolare di impresa individuale o socio di società di persone**: indicare il valore del patrimonio netto per le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali (si rimanda all'esemplificazione riportata nelle pagine successive).

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Quadro - FC3

- **Devono essere indicati i seguenti dati al 31.12 del secondo anno precedente:**
  - .. patrimonio immobiliare posseduto in italia e all'estero;
  - .. quota percentuale di possesso;
  - .. valore ai fini Imu della quota posseduta per i beni in Italia;
  - .. valore ai fini Ivie della quota posseduta per i beni all'estero;
  - .. quota capitale residua del mutuo in base alla quota posseduta;
  - .. identificazione della propria casa di abitazione.

AUTOVEICOLI E BENI DUREVOLI

Quadro - FC6

- Devono essere indicati gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc. e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati alla data di presentazione della DSU.
- Per ognuno occorre indicare il tipo di veicolo, la targa dello stesso o gli estremi di registrazione presso il registro competente.

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ISEE

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI

- Il reddito del nucleo familiare è rilevato direttamente dall'Inps dai dati degli archivi dell'Agenzia delle Entrate.
- All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare **è sottratto, fino a concorrenza (fino ad un massimo di € 3.000,00), una quota dei redditi da lavoro dipendente**, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati ai fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi.
- La detrazione scende fino ad un massimo di € 1.000, nel caso di possesso di redditi da pensione, nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari facenti parte del reddito complessivo, sempre nei limiti del 20% dei redditi medesimi.

PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE E FRANCHIGIA

- Dal valore del patrimonio mobiliare totale si detrae, fino a concorrenza, **una franchigia pari a € 6.000, accresciuta di € 2.000** per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000.
- La predetta soglia **è incrementata di € 1.000** per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

PATRIMONIO IMMOBILIARE NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI

- Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31.12 del secondo anno precedente la presentazione della DSU), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se **inferiore alla soglia di € 52.500 (detrazione), incrementata di € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo**.
- Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a 2/3 della parte eccedente.

Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

PARAMETRO NUCLEO FAMILIARE

Componenti nucleo	Scala equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di **0,35 per ogni ulteriore componente**. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
  - .. 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, **0,5 in caso di almeno 5 figli**;
  - .. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
  - .. la maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo, non lavoratore, e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.
- Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza, anagrafica ai sensi del D.P.R. 223/1989 (che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'art. 3, c. 6) tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

ISEE CORRENTE (📎)

ISEE IN CORSO D'ANNO PER EVENTI STRAORDINARI

- L'ISEE corrente è la richiesta in corso d'anno che è effettuata **a seguito di sostanziale modifica dell'attestazione rilasciata.**
- **Per poter richiedere l'ISEE corrente è necessario**:
  - .. il possesso di un ISEE in corso di validità;
  - .. una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata di seguito:
    - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
    - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
    - c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi;
  - .. una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
- Con le nuove regole del D.M. Lavoro 4.10.2019 **non è richiesta la coesistenza della riduzione o della cessazione dell'attività lavorativa con la variazione del 25% della situazione reddituale**.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

ESEMPIO PRATICO - DSU MINI

Procedura operativa

Dati significativi per rilevazione dell'ISP e dell'ISEE

- Famiglia composta da padre, madre, figlio maggiorenne e altri due figli minori per un totale di 5 soggetti.
- La madre è casalinga e i 3 figli sono studenti.
- Il padre, la madre e il figlio maggiorenne dispongono di un c/c bancario.
- I figli minori dispongono di un libretto postale.
- La famiglia è proprietaria di un appartamento con garage in Mantova.

Si accede al portale INPS per il servizio ISEE tramite: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx, successivamente per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

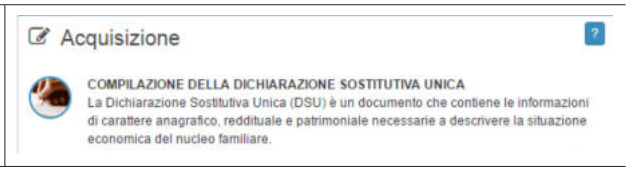

Agevolazioni ISEE

- Prestazioni per il diritto allo studio universitario.
- Prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro.
- Prestazioni connesse ai corsi di dottorato e di ricerca.
- Prestazioni socio-sanitarie residenziali.

Nucleo familiare

- Si procede alla compilazione del nucleo familiare e per ogni soggetto devono essere indicati i dati di pertinenza e il rapporto con il dichiarante.
- Per ogni soggetto si procede all'inserimento dei dati specifici mediante il riquadro "Azioni".

Compilazione del Nucleo familiare — Aggiungi un componente

#	Rapporto con Dichiarante	Codice fiscale	Nominativo	Data nascita	Sesso	Assenza di redditi – trattamenti / patrimoni del minore	Azioni
1	D	MRTFBA62H10B157W	MORETTI FABIO	10.07.1962	M		
2	C	CRSLSU67B20C118H	CORSO LUISA	18.02.1967	F		
3	F	MRTSML06T52B157L	MORETTI SAMUELE	12.12.2006	M		
4	F	MRTGLN08H48B157F	MORETTI GIULIA	08.06.2008	F		
5	FC	MRTSNO96B54B157A	MORETTI SONIA	14.03.1996	F		

Trovati n. 5 componenti del nucleo familiare

Dati patrimonio mobiliare

Per il figlio minore è rilevato l'inserimento del patrimonio mobiliare consistente in un libretto postale.

Elenco dei patrimoni mobiliari

#	Tipo rapporto	Identificativo rapporto	Cod.Fiscale operatore	Saldo al 31 dicembre	Giacenza media	Data inizio	Data fine	Azioni
1	03	POSTE ITALIANE	97103880585	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1/01/2021	31/12/2021	
				Totale (A)	Totale (B)		Differenza (A-B)	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			

Trovati n. 1 patrimoni mobiliari

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Procedura operativa (segue)

Conferma nucleo familiare e abitazione

In conclusione deve essere confermata la composizione del nucleo familiare e l'identificazione dell'abitazione specificando se è in locazione, di proprietà (o altro diritto reale di godimento).

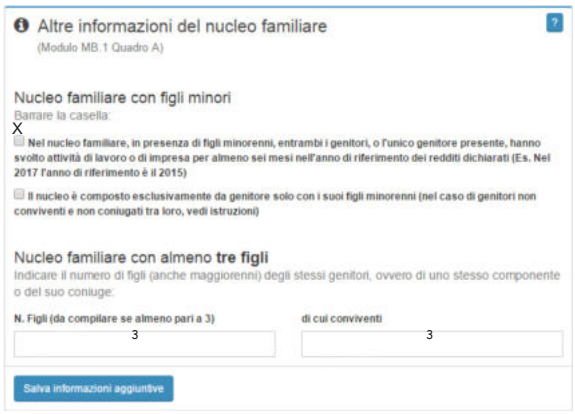

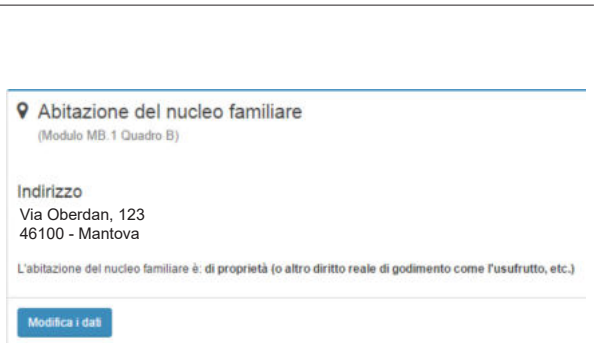

DSU trasmessa

Successivamente alla sottoscrizione della DSU, si attendono i tempi previsti per il rilascio dell'attestazione ISEE.

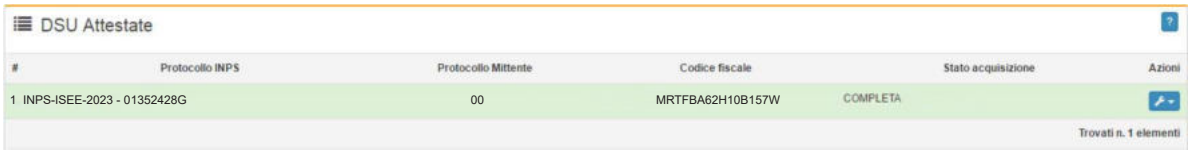

DSU completa ed attestata

- Dalla ricerca delle DSU in corso di validità è possibile:
  .. stampare la DSU completa; (❶)
  .. stampare la ricevuta di presentazione della DSU (❷).
- Quando comparirà sul portale la data di presentazione (registrata sul sistema INPS il 10.03.2023) e lo stato COMPLETA E ATTESTATA, è possibile stampare l'attestazione ISEE. (❸)

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Modulistica **Attestazione ISEE**

INPS

ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2023-01352428G-00 presentata da MORETTI FABIO in data 10.03.2023;

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	D	MORETTI	FABIO	MRTFBA62H10B157W
	C	CORSO	LUISA	CRSLSU67B20C118H
	F	MORETTI	SAMUELE	MRTSML06T52B157L
	F	MORETTI	GIULIA	MRTGLN08H48B157F
	FC	MORETTI	SONIA	MRTSNO96B54B157A

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	**l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:**	**Euro**	21.705,66

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o **l'ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, **l'ISEE ordinario** potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI[1] in favore di MRTSML06T52B157L, MRTGLN08H48B157F
- si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO[1] in favore di MRTSNO96B54B157A
- si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli) .

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO			
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 52.000,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	**Euro**	**+ 52.000,00**
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 52.000,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 11.000,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 132.575,52
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 80.858,51
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	**Euro**	**+ 92.717,01**
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	**Euro**	**+ 70.543,40**
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		**2,85**
	Eventuali maggiorazioni applicate		**0,40**
	Valore della scala di equivalenza		**3,25**

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nel/i Quadro/i FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE- 2023-01352428G-00 è stata **presentata** in data 10.02.2023

La presente attestazione è stata **rilasciata** in data 21.03.2023

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è **valida** fino alla data 31.12.2023

Il Presidente

Timbro dell'ente e firma dell'addetto
che consegna l'attestazione[3]

Prot.: INPS-ISEE-2023-01352428G-00

- Omissis -

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 1 **Patrimonio netto per calcolo ISEE per aziende in contabilità semplificata**[1]

Dati

- Mario Rossi, socio al 60% della società Alfa Snc, deve compilare la DSU per il calcolo ISEE per l'iscrizione all'Università di suo figlio.
- Essendo socio di una società di persone in contabilità semplificata, deve dare indicazione nel suo patrimonio mobiliare anche della quota di patrimonio netto detenuto.
- La società Alfa Snc, al 31/12 dell'anno antecedente alla presentazione della DSU, ha i seguenti dati contabili:
  - .. rimanenze merci: € 8.000
  - .. totale lordo beni ammortizzabili: € 50.000
  - .. totale fondo ammortamento: € 25.000
  - .. conto corrente bancario attivo: € 15.000
  - .. cassa: € 1.000
  - .. crediti verso clienti: € 5.000
  - .. credito Iva: € 2.000

1) Aziende per le quali non è obbligatoria la redazione del bilancio		**Prospetto al 31.12.2021**
Somma delle rimanenze finali	A	€ 8.000,00
Costo complessivo beni ammortizzabili	B	€ 50.000,00
Quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili	C	€ 25.000,00
Altri cespiti o beni patrimoniali (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)	D	€ 23.000,00
Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A+B-C+D)		**€ 56.000,00**

Quota di competenza del patrimonio netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare)		
Cognome e Nome	**% di partecipazione**	**Patrimonio netto di competenza**
Rossi Mario	60%	€ 33.600,00

2) Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio	
Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE	-

Quota di competenza del patrimonio netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare)		
Cognome e Nome	**% di partecipazione**	**Patrimonio netto di competenza**

Nota[1]

- Per le aziende in contabilità ordinaria si considera la quota di partecipazione (%) del socio e la relativa quota di spettanza del Patrimonio netto (€).
- In caso di società agricola, si considera la quota di partecipazione (%) del socio ed il relativo importo pro-quota del Valore della produzione netta determinata ai fini dell'IRAP a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 2

Modulo da compilare per chi ha redditi di partecipazione e/o attività autonoma in qualunque forma svolta - Redditi di partecipazione in società/lavoro autonomo/libero professionista/imprenditore

Prospetto per la determinazione del patrimonio netto ai fini della presentazione della DSU [art. 5, c. 4, lett. e) ed h) del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159]

Il/La sottoscritto/a_____, nato/a a _____ (__)
il __/__/____, codice fiscale _____, residente a _____ (__),

in qualità di

☐ *lett. e):* socio della società _____
☐ *lett. h):* titolare dell'impresa individuale

ai fini della compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, Quadro FC2 (dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente)

DICHIARA QUANTO SEGUE

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio

Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica	€

Quote di competenza del patrimonio netto
(personale e di spettanza degli altri componenti del nucleo familiare)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio netto di competenza
		€
		€
		€

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio

Prospetto al 31 dicembre _____

Somma delle rimanenze finali	+	€
Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili	+	€
Quote di ammortamento relative ai beni materiali ammortizzabili	-	€
Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività	+	€
Patrimonio netto da indicare nella DSU	=	€

Quote di competenza del patrimonio netto
(personale e di spettanza degli altri componenti del nucleo familiare)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio netto di competenza
		€
		€
		€

Data _____ Firma _____

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

DOMANDE E RISPOSTE

Tavola n. 1 — Immobile strumentale

Domanda

Nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche titolare di una ditta dove figura nel conteggio del patrimonio netto anche l'immobile considerato come bene strumentale, dichiaro comunque nel modulo "FC" il bene immobile tra i valori patrimonio immobiliare?

Risposta

No, laddove il bene stesso sia presente in inventario.

Tavola n. 2 — Patrimonio netto imprese individuali

Domanda

Nel modulo FC2, è corretto assegnare il codice 99 in caso di valore del patrimonio netto imprese individuali e codice 02 in caso di partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate o non quotate?

Risposta

No, il codice 99 deve essere indicato per entrambe le casistiche segnalate.

Tavola n. 3 — Partecipazioni in società non azionarie

Domanda

Come devono essere dichiarati in DSU i dati relativi alle partecipazioni in società non azionarie ed il valore del patrimonio mobiliare delle imprese individuali?

Risposta

A partire dall'anno 2015, il cittadino potrà inserire i dati relativi al conto corrente personale nel Quadro FC2, Sezione I, distinguendolo dal conto della ditta individuale. In quest'ultimo caso il valore delle partecipazioni in società non azionarie e quello del patrimonio mobiliare delle imprese individuali dovranno essere autocertificate dal dichiarante nel Quadro FC2, Sezione II, Codice 99, riportando il Codice Fiscale della società e/o della ditta individuale nel campo "Codice Fiscale dell'operatore finanziario" ed il numero della partita IVA della società/ditta individuale nel campo "identificativo rapporto".

Tavola n. 4 — Socio di capitale

Domanda

Lavoratore autonomo che apporta lavoro e capitale: durante l'anno non lavora più, chiude posizione Inps e resta solo come socio che apporta capitale (tenendo in considerazione che la ditta è in perdita). Può fare ISEE corrente?

Risposta

Sì, perché egli è assimilato al lavoratore autonomo ex art. 9, c. 1, lett c) del D.P.C.M. n. 159/2013.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 5 **Impresa in contabilità semplificata**

Domanda

Modulo FC.1 - Quadro FC 2, Patrimonio mobiliare Sez. II. Nella valorizzazione di un'impresa in contabilità semplificata occorre prendere a riferimento "… il valore delle rimanenze finali e il costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali" (Istruzioni alla compilazione della DSU, pagina 11, lettere h ed e).

Questa metodologia di calcolo che sembrerebbe semplificata presenta alcune problematiche. Che cosa si intende per altri cespiti o beni patrimoniali? Si deve fare riferimento ad altre poste inerenti attività o passività dell'impresa? In caso affermativo, è necessario segnalare che tali dati non risultano disponibili in una contabilità semplificata e di conseguenza sono di difficile determinazione.

In caso negativo, si rischia di avere situazioni in cui il valore da indicare nella DSU non corrisponde assolutamente al valore dell'impresa. Si pensi al caso in cui l'impresa abbia effettuato nell'anno precedente alla compilazione della DSU significativi investimenti in beni ammortizzabili che alla fine dell'anno non sono stati ancora pagati o per i quali è stato contratto un finanziamento non ancora rimborsato a fine anno. In questo caso, se non viene considerato anche il debito, la valorizzazione dell'impresa, effettuata esclusivamente sulla base del costo complessivo del bene (al netto dell'ammortamento), non rappresenta correttamente il valore dell'azienda.

Risposta

In attesa di conferma da parte del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di consentire un'agevole compilazione del quadro in esame, riteniamo che tale metodologia di determinazione del valore mobiliare interessi esclusivamente le imprese in contabilità semplificata, così come precisato nelle istruzioni alla compilazione della D.S.U.

Tavola n. 6 **Socio di cooperativa sociale**

Domanda

La quota di Capitale Sociale sottoscritto a pagamento e le relative azioni che il socio di una cooperativa sociale possiede devono essere indicata nel patrimonio mobiliare?

Risposta

Sì, in quanto la disciplina civilistica agli articoli 2524 e 2525 c.c. non pone distinzioni tra capitale sociale di società cooperativa e capitale d'impresa.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

BONUS E PRESTAZIONI AGEVOLATE LEGATE ALL'ISEE

D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 *- D.P.C.M. 14.02.2001, n. 15083 - D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con L. 28.01.2009, n. 2 - D.P.C.M. 13.10.2016 - D.P.C.M. 12.01.2017 Art. 1, c. 255 L. 27.12.2017, n. 205 - Artt. 4 e 5, Decreto Mef 3.05.2018, n. 70 - Mess. INPS 24.02.2021, n. 802 - L. 29.12.2022, n. 197*

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
La DSU assume un carattere modulare perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni ma è strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici. Oltre ad un ISEE "standard" o "ordinario" vi sono ISEE specifici. Esistono agevolazioni previste territorialmente per le quali è necessario verificare le condizioni previste presso il proprio Comune di residenza o sul sito della propria Regione. Di seguito si fornisce un elenco delle principali prestazioni sociali agevolate legate al valore dell'ISEE.

SCHEMA DI SINTESI

Bonus sociali per elettricità, acqua e gas	Dal 1.01.2021 i bonus sociali **elettrico**, **gas** e **acqua** per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
ISEE	• Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. • Il procedimento serve a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione, relativi alla fornitura e all'unicità del relativo bonus per nucleo familiare per anno di competenza. • In ogni anno solare, per ogni nucleo familiare che, sulla base della DSU presentata, risulta in condizioni di disagio economico: .. l'INPS invia al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i dati tratti, dalla DSU, che sono strettamente necessari per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); .. il SII verifica che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia già beneficiario di un bonus sociale elettrico/gas/idrico per lo stesso anno di competenza della DSU. • Dal 2022 la procedura di riconoscimento dei bonus sociali segue tempistiche e modalità differenti per i 3 servizi (elettrico gas e idrico) e per tipo di fornitura (diretta o indiretta).
Bonus per forniture di elettricità e gas	• Per le **forniture dirette di elettricità e gas**, in via ordinaria, successivamente alla presentazione della DSU da parte del cittadino, il sistema impiega circa un mese per: .. individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (ove esistente); .. effettuare le previste verifiche di ammissibilità sulla fornitura; .. trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus in bolletta agli aventi diritto. • Il bonus deve essere applicato dagli operatori competenti nella prima fattura emessa successiva alla ricezione di tali dati. In ogni bolletta viene applicata la quota di bonus proporzionale al periodo di tempo al quale la bolletta fa riferimento. Dunque, l'effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione dell'operatore competente.
Bonus per fornitura acqua	• Nel caso del bonus sociale idrico la ricerca della fornitura da agevolare è effettuata dal Gestore Idrico territorialmente competente (individuato dal SII), che dispone di circa 2 mesi per individuare tale fornitura e verificare che rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa. • Nel caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore è tenuto ad applicare il bonus sociale idrico nella prima fattura emessa nei confronti dell'utente finale.
Forniture condominiali	• Per le forniture condominiali centralizzate - gas o acqua: .. **gas**: le tempistiche per l'emissione del bonifico domiciliato con il quale viene riconosciuto il bonus sociale gas per forniture condominiali dipendono principalmente dai tempi e dalle modalità (completezza e correttezza) di risposta del cittadino alla comunicazione con la quale gli viene richiesto di dichiarare il PDR identificativo della fornitura condominiale che serve l'abitazione di uno dei componenti del nucleo. Nel caso di esito positivo delle verifiche su quanto dichiarato dal cittadino, il bonus viene riconosciuto tramite l'**emissione di un bonifico domiciliato** che rimane in pagamento fino al termine del relativo periodo di agevolazione (indicato nella comunicazione di riconoscimento del bonus) e può essere riscosso dal beneficiario presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. .. **acqua**: il bonus sociale idrico viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del Gestore idrico territorialmente competente, con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata dal medesimo Gestore.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO

REQUISITI PER BENEFICIARE DEI BONUS SOCIALI

- Il cittadino/nucleo familiare deve:
  - .. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530, oppure
  - .. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000, oppure
  - .. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
- Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a € 15.000.
- Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas naturale e/o idrica:
  - .. con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente;
  - .. attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.
- In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura a carattere condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.
- Ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza della DSU (c.d. vincolo di unicità). Ad esempio, per l'anno 2022 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.
- Il valore dei bonus sociali elettrico e gas è determinato e periodicamente aggiornato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa. Di norma, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Tavola n. 1 — **Bonus gas per disagio economico**

Il valore del bonus sociale gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, dalla categoria d'uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Requisiti	• Appartenenza: .. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530, oppure .. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000, oppure .. ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. • Appartenenza: .. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra 9.530 < ISEE ≤ 15.000 (con meno di 4 figli) per l'anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all'80% rispetto al bonus ordinario.

Tavola n. 2 — **Bonus acqua per disagio economico**

- Il bonus sociale acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente.
- Per individuare quale sia il valore dell'agevolazione, gli utenti dovranno consultare il sito del proprio gestore idrico.

Requisiti	Per ottenere il bonus acqua occorre un ISEE fino a € 9.530 o fino a € 20.000 se ci sono 4 o più figli a carico nella famiglia, oppure essere parte di un nucleo familiare percettore di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 3 **Bonus elettrico**

Per disagio economico

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU.

- Appartenenza:
  - .. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530, oppure
  - .. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000, oppure
  - .. ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

- Appartenenza:
  - .. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra 9.530 < ISEE ≤ 15.000 (con meno di 4 figli) per l'anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all'80% rispetto al bonus ordinario.

Per disagio fisico

Il bonus elettrico per disagio fisico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

Requisiti per accedere al bonus elettrico

- Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
- Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal D.M. della Salute 13.01.2011.
- Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
- L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda.
- La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
- Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:
  - .. un certificato ASL che attesti:
    - la situazione di grave condizione di salute;
    - la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    - il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    - l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
  - .. il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  - .. il modulo B compilato.
- È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura.
- Non è richiesta la presentazione dell'ISEE perché il bonus per disagio fisico viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Nota

- Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
- L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
- La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il cliente riceve il bonus in bolletta.
- Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
- Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato in quanto viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

RIPRODUZIONE VIETATA

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

ALTRI CONTRIBUTI-BONUS

Contributo economico caregiver – Home care premium

- L'intervento è volto al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare.
- Possono beneficiare del contributo coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, ossia la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto.

Requisiti richiesti

- Residenza in uno dei Comuni indicati nell'Avviso Pubblico.
- Essere cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a 6 mesi.
- Avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza.
- Avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, non superiore a € 35.000,00.
- Avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore.
- Fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura.

Contributo affitto

- La domanda di contributo, a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando comunale, va presentata da persone maggiorenni, in possesso di determinati requisiti, titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo purchè l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita ad abitazione del richiedente.
- Non sono ammissibili a contributo i canoni pagati per locazione di alloggi aventi caratteristiche di lusso, di alloggi di edilizia sovvenzionata (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER), di alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a meno che non siano locati sulla base degli accordi territoriali previsti dall'art. 2, c. 3 L. 431/1998.
- Le persone interessate a richiedere i contributi sul canone di locazione possono presentare domanda al Comune del territorio regionale di attuale residenza, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione.
- Le domande potranno essere presentate solo ad avvenuta emanazione del bando comunale, nel quale saranno indicati i requisiti che devono possedere i beneficiari, ed il termine ultimo di presentazione della domanda stessa.
- I finanziamenti stanziati per le finalità della L. 431/1998 e della legge regionale di competenza sono assegnati ai Comuni dalla regione che poi li erogheranno ai singoli cittadini.

Contributo economico per le famiglie in affitto in possesso di sfratto per morosità incolpevole

- Contributo economico per le famiglie in affitto in possesso di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida.
- Per morosità incolpevole si intende l'impossibilità al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. Perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali sono le principali cause identificate di morosità incolpevole.

Requisiti richiesti

- Cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero per i cittadini extra UE possesso di un regolare titolo di soggiorno. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo.
- Presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con richiesta di convalida oppure di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità oppure essere stato sfrattato oppure nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di sfratto in corso, qualora ricorrano le condizioni che definiscono la morosità incolpevole.
- Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
- Non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ad uso abitativo o di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- Reddito ISE non superiore a €. 35.000,00 o valore ISEE non superiore a € 26.000,00 (derivante da regolare attività lavorativa).

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Bonus acquisto prima casa per giovani di età inferiore a 36 anni	• Il D.L. 25.05.2021, n. 73 ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa". • Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023. • La norma prevede i seguenti benefici: .. per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale; .. per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore. • Il credito d'imposta può essere: .. portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; .. utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato; .. utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo "6928" (istituito con la risoluzione n. 62/2021); .. esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. • Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che: .. non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato; .. hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 40.000 annui. • L'ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. • Per gli atti stipulati nel 2023, l'ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2021. • Il nucleo familiare, ai fini ISEE, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.
Bonus ristrutturazioni edilizie	• Le famiglie ricevono un importo fino a un massimo di € 3.000 sulla base di un ISEE inferiore a € 25.000. • Per i nuclei familiari con un ISEE fino a € 40.000 spetta un'agevolazione pari a massimo € 2.500, mentre la quota minima (€ 1.500) è prevista per chi si trova oltre la soglia di € 40.000.
Carta acquisti Social card	• I cittadini che possiedono i requisiti di legge (D.L. 112/2008) possono richiedere la Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata. • L'accesso alla Carta Acquisti – completamente gratuita – può avvenire da parte di: .. cittadini di età pari o superiore ai 65 anni; .. genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni. • Attraverso tale strumento è possibile ottenere un contributo di € 80 ogni 2 mesi (€ 40 x 2 = € 80) per effettuare - con la carta elettronica di pagamento – le spese alimentari, sanitarie e per pagare bollette di luce e gas. • Chi ha beneficiato della Carta in anni precedenti e possiede i requisiti previsti, non deve presentare una nuova richiesta. • Per il 2023, gli importi di reddito e l'indicatore ISEE che regolano l'accesso al citato contributo sono perequati al tasso di inflazione ISTAT. • Pertanto, il limite massimo del valore dell'ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti è così determinato: .. per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'ISEE pari a € 7.640,18; .. per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'ISEE pari a € 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a € 7.640,18; .. per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'ISEE pari a € 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a € 10.186,91.
Carta acquisti ordinaria di Poste Italiane	• La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà caricata automaticamente ogni due mesi con € 80. • È un supporto per effettuare i propri acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette elettriche e di fornitura gas; è completamente gratuita; funziona come una normale carta di pagamento elettronica; viene periodicamente ricaricata dallo Stato. • Possono richiederla i cittadini che possiedono, tra gli altri, i seguenti requisiti: .. i cittadini con più di 65 anni con redditi propri, compresi trattamenti pensionistici e assistenziali inferiori a € 6.966,54 l'anno o di importo inferiore a € 9.288,72 l'anno, se di età pari o superiore a 70 anni e con un ISEE, in corso di validità, inferiore a € 6.966,54; .. il genitore di un bambino al di sotto dei tre anni con un ISEE, in corso di validità, inferiore a € 6.966,54.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Assegno maternità	• L'assegno di maternità di base, noto anche come "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo mensile concesso per 5 mesi alle madri disoccupate o che comunque non hanno accesso ad altre indennità di maternità per il tramite dei Comuni e viene pagato dall'INPS (art. 74 D. Lgs. 151/2001). • Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. • La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido, al Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge. • L'importo è uguale in tutti i Comuni. • Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo. • L'importo per il 2023 è di € 383,46 mensili. • Per avere diritto all'assegno il valore massimo dell'ISEE deve essere pari a € 19.185,13.
Bonus asilo nido	• Il Bonus asilo nido è una misura strutturale (cioè che non scade) e consiste in un contributo economico ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d'età per: .. le spese di frequenza dell'asilo nido: gli assegni vengono erogati mensilmente ai richiedenti in 11 rate. Il genitore deve presentare copia delle ricevute di pagamento delle rette dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall'istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta; *oppure* .. per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie: il contributo viene erogato ai richiedenti in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica" per l'intero anno di riferimento. Eventuali arretrati sono erogati tra il momento della richiesta e quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali. • I requisiti del soggetto richiedente sono: .. residenza in Italia; .. cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario con permesso di soggiorno UE (non più necessario il permesso di lungo periodo); .. per il supporto presso la propria abitazione il genitore richiedente deve convivere con il bambino; .. figlio nato o adottato dal 1.01.2016 al 31.12.2022. • Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all'ISEE Minorenni: .. per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a € 25.000, il bonus asilo nido è di € 3.000 all'anno (€ 270 mensili); .. per i nuclei familiari con un ISEE da € 25.001 fino a € 40.000, il bonus asilo nido è di € 2.500 all'anno (€ 227 mensili); .. per tutti gli altri valori (ISEE oltre € 40.000) l'importo è di € 1.500 annui (circa € 137 mensili). • Se i genitori non presentano l'ISEE Minorenni aggiornato, l'INPS eroga l'importo minimo che sarà eventualmente conguagliato al momento della presentazione dell'ISEE, con le mensilità successive. • Nella domanda il richiedente deve specificare: .. se l'asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato, indicare la denominazione ed il codice fiscale della struttura, gli estremi del provvedimento autorizzativo. .. le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio; per i mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda è necessario presentare una nuova domanda, che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi. • Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Assegno unico universale	• Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dell'assegno unico universale agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno. • Pertanto non sarà necessario fare domanda per l'assegno unico a meno che non si verifichino variazioni dei requisiti del nucleo familiare ovvero: .. maggior numero di figli, .. raggiungimento dell'età che li esclude dall'accesso (22 anni); .. modifica dell'ISEE ossia variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare. • L'INPS rammenta che è necessario presentare la DSU per ottenere un ISEE aggiornato entro il 28.02.2023 diversamente dal 1.03.2023 sarà erogato solo l'importo minimo previsto per l'ISEE con un valore oltre € 40.000.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Contributi economici a famiglie numerose	• Il progetto è rivolto a famiglie con 4 o più figli fiscalmente a carico ed un valore ISEE non superiore a € 25.000. • Il finanziamento è regionale e avviene attraverso i Piani di Zona Distrettuali. • In caso di ottenuta modifica del valore ISEE in una stessa annualità rispetto ad un primo valore già elaborato dall'ufficio competente comunale, è necessario comunicare tempestivamente la variazione intervenuta, al fine del ricalcolo del beneficio atteso.
Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori	• L'assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune tramite l'INPS, a favore dei nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi determinati valori. • Per l'anno 2022 il contributo consisteva in €. 160,22 mensili erogato dall'INPS solamente per le mensilità di gennaio e febbraio in quanto dal 1.03.2022 è entrato in vigore l'Assegno Unico e Universale (il valore dell'assegno viene aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT). • Per accedere all'assegno occorre essere in possesso di ISEE in corso di validità che attesti una situazione economica-patrimoniale inferiore a € 8.955,98. • Le domande potevano essere presentate al Comune di residenza entro il 31.01.2023.
Riduzione del 50% del canone telefonico	• Si tratta di condizioni economiche agevolate stabilite dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCom) per consentire l'accesso alla rete fissa soggetto agli obblighi di Servizio Universale. • Tali agevolazioni sono riservate ai clienti con basso reddito e applicabili alla sola offerta VOCE di TIM in quanto operatore attualmente incaricato di garantire la fornitura del Servizio Universale. • Tutti i nuclei familiari a basso reddito che hanno un ISEE non superiore a € 8.112,23 hanno diritto a: .. 50% di sconto sul canone dell'offerta VOCE di TIM, che da € 18,87 (Iva inclusa) passa a € 9,44 (Iva inclusa); .. 30 minuti gratuiti di telefonate da telefono fisso verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili. • Laddove tecnicamente possibile, TIM, in aggiunta alle misure previste dall'Autorità, applicherà una riduzione del 50% del prezzo di abbonamento mensile dell'offerta Internet Alice 7 Mega. • L'agevolazione per la riduzione superiore al 50% dell'importo mensile di abbonamento può essere richiesta dai nuclei familiari con un valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore a € 8.112,23 annui.
Agevolazione tariffaria mensa scolastica	• È un beneficio che consiste nell'applicazione di una tariffa scontata calcolata in modo progressivo in base all'ISEE. • La domanda può essere presentata dalle famiglie i cui figli siano iscritti ai servizi 0/6 comuncali (nidi e scuola dell'infanzia) e alle scuole statali 3/14 (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie) con un ISEE del figlio inferiore o uguale a € 30.000.
Esonero tasse scolastiche	• L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (art. 200, D. Lgs. 16.04.1994, n. 297). • L'esonero vale per tutte le tasse scolastiche. • Sono esonerati per merito dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. • Hanno invece l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui lSEE è pari o inferiore a € 20.000.
Borse di studio scuole secondarie	• È prevista l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. • Il requisito del valore dell'ISEE è indicato nel relativo bando di assegnazione di borse di studio.
Carta cultura	• Dal 2024, per i nati nel 2005, il bonus cultura sarà sostituito dalla Carta della cultura e la Carta del merito. • La Carta cultura è legata ad un valore ISEE inferiore a € 35.000. • La Carta del merito è legata al voto di diploma.
Bonus vacanze Estate INPSieme Senior	• Riservato ai pensionati e alle famiglie con disabili. • È riconosciuto un contributo per soggiorni effettuati tra il 1.07.2023 e il 31.10.2023. • Può essere richiesto per un massimo di due volte nel corso dell'anno. • La domanda per il Bonus Vacanze 2023 deve essere presentata all'INPS, utilizzando l'apposita piattaforma online. • La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, indicando le informazioni relative alla famiglia, al soggiorno e alle spese sostenute. • In caso di esito positivo, il contributo economico verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. • Per poter usufruire del Bonus occorre avere unn reddito ISEE non superiore a € 40.000. • Inoltre, per poter richiedere il Bonus Vacanze 2023 è necessario che il soggiorno avvenga in una struttura ricettiva situata in Italia e che la spesa per il soggiorno sia stata effettuata con modalità tracciabili.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Bonus psicologo	• Il "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" (c.d. Bonus psicologo) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. • Il "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo. • Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell'ISEE e non spetta alle persone con ISEE superiore a € 50.000. • A partire dal 2023 spetta nella misura massima di € 1.500 per persona. • Il bonus psicologo si potrà utilizzare presso specialisti privati iscritti all'albo degli psicologi e nell'elenco degli psicoterapeuti.
Bonus "vista"	• È un contributo pari al valore di € 50 per comprare occhiali da vista e lenti a contatto correttive. • L'erogazione del contributo si riferisce ad acquisti effettuati dal 1.01.2021 al 31.12.2023 • I beneficiari sono le famiglie con reddito Isee non al di sopra di € 10.000. • Il «bonus vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare. • È erogabile sia sotto forma di voucher che come rimborso spese: coloro che richiederanno il bonus occhiali prima dell'acquisto otterranno il bonus come voucher. Se invece il costo per gli occhiali da vista o lenti a contatto è già stato sostenuto dal beneficiario, quest'ultimo potrà conseguire un rimborso dopo l'acquisto. • Gli interessati in possesso dei requisiti devono registrarsi in un'apposita piattaforma del Ministero della Salute raggiungibile online direttamente dalla home page del Ministero. Il versamento sarà consequenziale alla registrazione del beneficiario, sia in ipotesi di voucher sia in quella di rimborso. • Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso. • Il buono è a scalare ed ha una validità di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene annullato. • Il richiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilità. • Il voucher bonus vista può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive che si siano registrati nell'apposito elenco.
Bonus auto elettrica	• È un contributo che spetta alle persone fisiche che, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi. • Solo per le persone fisiche con ISEE inferiore a € 30.000 che, dal 4.10.222 al 31.12.2022, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO2 è possibile richiedere una maggiorazione del contributo. Resta fermo l'obbligo di mantenimento della proprietà per 12 mesi. • Ai contributi previsti per la categoria Le dalla L. 178/2020 possono accedere anche le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi. • Le persone giuridiche che, dal 1.01.2023 al 31.12.2023 acquistano in Italia veicoli anche in leasing finanziario con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 24 mesi. • Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2023, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO2 con finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. In questo caso l'obbligo di mantenimento della proprietà e della finalità di utilizzo è di 12 mesi. • La procedura per chiedere ed ottenere il contributo consiste in 4 fasi.

Prenotazione	Il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.
Erogazione	Il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto.
Rimborso	Il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato.
Recupero	Il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d'imposta.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 03/05/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Bonus conto corrente	• Il 20.06.2018 è entrato in vigore il Decreto Mef 3.05.2018, n. 70, il quale stabilisce che, chi è titolare di un conto corrente e presenta un valore ISEE inferiore a € 11.600 può chiedere alla propria banca/posta di passare ad un conto corrente senza nessuna spesa di gestione del proprio conto, compresa l'imposta di bollo. • Per i pensionati con una pensione lorda fino a € 18.000, anche nel caso in cui il richiedente abbia un ISEE ordinario sopra la soglia indicata, è possibile di fruire dell'agevolazione. • Il conto deve essere intestato solo ad uno o più componenti del nucleo ISEE (o al titolare del trattamento pensionistico). Deve essere l'unico conto aperto e non deve essere usato per attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali. • Per mantenere il beneficio, i titolari del conto dovranno comunicare alla banca entro il 31.05 di ogni anno il proprio ISEE in corso di validità. • I titolari di trattamenti pensionistici di importo fino a € 18.000 lordi annui dovranno comunicare alla banca entro il 31.05 di ogni anno l'importo della pensione. • La mancata comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti comporta la perdita del beneficio.
Reddito di cittadinanza	• La L. 29.12.2022, n. 197 ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza. • In particolare, per il 2023, per i percettori che possono lavorare è previsto che il sostegno economico sia riconosciuto per un massimo di sette mesi. • La durata massima resta di 18 mesi, solo per i nuclei familiari: .. con minori; .. con persone disabili (come definite dal D.P.C.M. 5.12. 2013, n. 159); .. con persone di età pari o superiore ai 60 anni. • A decorrere dal 1.01.2023, i soggetti occupabili (dai 18 ai 59 anni): .. devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione; .. per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello; .. tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi). • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di € 3.000 lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. • Il contributo economico cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua"). • Le modalità di accesso, ISEE inferiore a € 9.360,00, calcolo degli importi e pagamento non sono modificati. • Nel 2024 il Reddito di Cittadinanza è abolito per tutti i beneficiari.
Pensione di cittadinanza	• La Pensione di Cittadinanza spetta in presenza degli stessi requisiti richiesti per il Reddito di Cittadinanza. • La Pensione di Cittadinanza è abrogata dal 2024.